

Incompatibilità tra professione e CED: il CNDCEC fornisce ulteriori chiarimenti sul criterio del 20%

Con l'Informativa n. 70/2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interviene su uno dei profili più delicati della disciplina delle incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005, chiarendo in via definitiva le modalità di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi e i CED. Il parametro, lungi dal rappresentare un mero confronto tra fatturati, deve essere applicato al fatturato complessivo imputabile al professionista, comprensivo sia della componente professionale sia della quota societaria. Il contributo ricostruisce il nuovo criterio interpretativo, ne analizza la ratio antielusiva e ne evidenzia gli effetti operativi, con particolare attenzione alla disciplina transitoria 2026–2028 e al passaggio dal regime quinquennale al nuovo sistema triennale. Un focus è dedicato alle implicazioni organizzative per gli studi professionali.

Uso dell'Intelligenza Artificiale: I Commercialisti

pubblicano la clausola contrattuale tipo per l'informativa ai clienti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) della categoria ha predisposto uno schema operativo in attuazione della Legge 132/2025

In seguito all'entrata in vigore dell'articolo 13 della Legge 132 del 23 settembre 2025, che introduce l'obbligo per i professionisti di informare i clienti circa l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento delle attività intellettuali, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) mette a disposizione della categoria un esempio di clausola contrattuale da inserire nei mandati professionali. La clausola contrattuale è inserita nella terza guida della collana dedicata all'intelligenza artificiale, dal titolo "L' Aiuto Intelligente al Commercialista", che sarà presentata nel corso del Congresso Nazionale della categoria, in programma a Genova dal 22 al 24 ottobre. Il documento rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dal CNDCEC per accompagnare la categoria nella transizione digitale, coniugando innovazione tecnologica, tutela della qualità professionale e rispetto dei principi deontologici.

Commercialisti, approvato il

nuovo Codice delle sanzioni disciplinari (che entrerà in vigore il 18 aprile 2024)

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato oggi il nuovo Codice delle sanzioni, che entrerà in vigore domani 18 aprile. Il precedente risaliva al 2016. Il nuovo testo arriva dopo che nelle scorse settimane era stato approvato anche il nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state adesso declinate anche in termini di sanzioni.

La principale novità riguarda le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull'equo compenso. Per entrambe le due possibili violazioni (ossia se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo o se predispone un accordo senza informare il cliente dell'obbligo di rispettare le disposizioni in materia) è prevista la censura.

Revisione legale dei conti 2022: dal Consiglio nazionale dei commercialisti corso e-learning gratuito per gli iscritti all'albo

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha reso disponibile per gli iscritti all'Albo il corso e-learning gratuito "Revisione legale dei conti 2022", utile per assolvere

l'obbligo formativo previsto dal D.Lgs. n. 39 del 29 gennaio 2010 (art. 5).

Il corso formativo, articolato in 20 moduli per un totale di 20 ore, è incentrato sui nuovi principi di revisione ISA Italia, che sono entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi all'esercizio 2022, e su altre novità e prospettive inerenti alla revisione legale.

I commercialisti potranno seguire le lezioni sulla piattaforma Concerto, acquisendo in questo modo la totalità dei 20 crediti formativi richiesti annualmente in quanto i 20 moduli hanno per oggetto le materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale.

Ragionieri commercialisti. Aggiornati i codici ateco

A partire da aprile, i soggetti interessati (in particolare i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione "A" dell'Albo) dovranno presentare all'Agenzia delle entrate una dichiarazione di variazione dati IVA per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell'Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi dovranno poi indicare il nuovo codice attività

Con l'aggiornamento ISTAT 2022 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, sono state riorganizzate – anche su sollecitazione del Consiglio Nazionale dei commercialisti – le sottocategorie all'interno della categoria Ateco 69.20.1 – Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile. In particolare, è stato modificato il contenuto del codice Ateco 69.20.11, già riservato ai "servizi

forniti da dottori commercialisti”, che ora è invece dedicato ai “servizi forniti da commercialisti”, includendovi pertanto tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico e quindi anche i ragionieri commercialisti, ai quali era precedentemente destinato il codice Ateco 69.20.12 (già “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”). Il contenuto del codice Ateco 69.20.12 è stato, conseguentemente, anch’ esso modificato, per cui ora accoglie i “servizi forniti da esperti contabili”, ossia da soggetti iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La novità è stata comunicata con un’informativa ai presidenti degli Ordini territoriali dei commercialisti firmata dai tre Commissari straordinari del Consiglio nazionale della categoria, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani.

Cancellati dal registro dei revisori legali cinquemilacinquantanove revisori persone fisiche e quattordici società di revisione legale

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 9 aprile 2021, è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di n. 5.059 revisori persone fisiche e n. 14 società di revisione legale, ai sensi dell’art. 24-ter del

Cassa di Previdenza Ragionieri e Periti Commerciali, indennità 600 euro per il mese di aprile: al via le domande

“Si può fare domanda on line dalle ore 14.00 dell’8 giugno – attiva la procedura in Area riservata. Chi l’ha già percepita a marzo non deve rifare domanda.

E’ attiva dalle ore 14.00 di oggi lunedì 8 giugno la sezione “Indennità Covid-19” in area riservata del sito, per fare domanda on line dei 600 euro per il mese di aprile 2020.

Ricordiamo che:

a) Chi ha già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo riceverà in automatico anche quella del mese di aprile e **NON DEVE PRESENTARE ALCUNA DOMANDA.**

b) Chi non ha beneficiato dell’indennità per il mese di marzo e desidera chiederla per il mese di aprile **DEVE PRESENTARE DOMANDA.**

Le istanze, di coloro che non hanno fruito dell’indennità a marzo e desiderano chiederla per aprile dovranno pervenire alla Cassa esclusivamente tramite la procedura informatica presente nell’area riservata del sito.

Le domande possono essere inoltrate fino all'8 luglio 2020.

Per qualsiasi informazione è attivo il numero verde gratuito 800 814601, raggiungibile anche da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00".

Così, comunicazione pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali – <https://www.cassaragionieri.it/>

Sciopero dei Commercialisti, le comunicazioni per aderire alla protesta di ottobre indetta dalle associazioni sindacali dei professionisti

Con un informativa, la n. 81/2019, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha trasmesso agli Ordini territoriali le comunicazioni e i modelli di lettera delle organizzazioni sindacali della categoria per aderire allo sciopero di ottobre.

L'astensione riguarderà:

l'attività d'invio dei modelli F24 degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

inizio alle ore 24:00 del giorno 29/09/2019

conclusione alle ore 24:00 del giorno 01/10/2019

l'attività di presenza in udienza presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali da parte degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

inizio alle ore 24:00 del giorno 29/09/2019

conclusione alle ore 24:00 del giorno 07/10/2019

I revisori legali cancellati per morosità potranno richiedere una nuova iscrizione a condizione che provvedano al versamento dei contributi dovuti

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l'informativa n. 52/2019 del 17 giugno 2019, richiama l'attenzione sul Decreto Mef protocollo n.88426 del 03/05/2019 con il quale è stata disposta la cancellazione di 12.554 persone fisiche morosi dal Registro dei revisori legali, già sospesi ai sensi dell'articolo 24-ter del Decreto Legislativo n. 39 del 2010. Nel documento, il Consiglio Nazionale informa che, a seguito di precisa richiesta chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla reinscrizione nel registro a seguito del pagamento dei contributi dovuti, il Mef ha confermato che il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione, ai sensi dell'art. 24-ter, D.Lgs. 39/2010, potrà richiedere la nuova

iscrizione a condizione che provveda al versamento dei contributi dovuti. Peraltro, aggiunge l'informativa CNDCEC, lo stesso Ministero "ci ha altresì informati che numerosi soggetti interessati dai recenti provvedimenti di cancellazione, una volta soddisfatta la predetta condizione, hanno già visto accogliere l'istanza di reiscrizione".

**Commercialisti: l'89%
esercita la professione in
uno studio organizzato.
Contabilità e bilancio l'area
di specializzazione più
gettonata**



I dati emersi dall'Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili realizzata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

In merito al titolo di studio posseduto, la maggior parte degli iscritti si divide tra laurea magistrale (vecchio ordinamento) con il 38,7% e laurea quadriennale o specialistica con il 31,8%

Una professione esercitata per l'89% in uno studio organizzato, per il 61,3% individuale, con bilancio e contabilità (89%) quale area di specializzazione prediletta.

Sono alcuni dei dati emersi dall'Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili realizzata dalla [Fondazione Nazionale dei Commercialisti](#), presentati oggi a Milano.

Lo studio segue, pur innovandone profondamente il modello teorico di analisi, l'indagine statistica condotta nel 2012 dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, seppure con quadri analitici differenti, quelle ancora precedenti del 2003 e del 2000 della Fondazione Aristeia.

Al momento dell'elaborazione dei dati contenuti in questa anteprima (13.9.2018), i questionari raccolti on line (attraverso il metodo CAWI) sono 7.318, con un tasso di completamento delle risposte pari al 69%. Si tratta del campione più "robusto" se confrontato con le altre indagini.

I dati qui presentati costituiscono un'anteprima dei risultati dell'indagine statistica (ISDCEC 2018) avviata dalla FNC nel mese di luglio con l'obiettivo di analizzare l'evoluzione della professione a sei anni di distanza dalla precedente indagine strutturale. In questa anteprima, sono rappresentati i dati relativi all'esercizio della professione e alla tipologia di studio, alle specializzazioni professionali, alla dimensione degli studi in termini di addetti e di fatturato e al posizionamento dello studio rispetto alle attività basilari rappresentate dall'assistenza e dalla consulenza contabile e fiscale alla clientela stabile. Quest'ultimo aspetto costituisce di fatto una novità nel modello di analisi dell'organizzazione della professione di Commercialista introdotta dalla FNC per la prima volta in occasione del Sondaggio 2017 sui costi degli adempimenti fiscali.

Nelle prossime settimane, la FNC procederà ad ulteriori elaborazioni e analisi dei dati fornendo, in particolare, dettagli relativi alle macroaree territoriali, alle differenze di genere e a quelle di età. Ulteriori approfondimenti statistici saranno condotti successivamente soprattutto per l'analisi di correlazioni esistenti tra le economie di scala e le economie di specializzazione.

In merito al titolo di studio posseduto, dall'indagine emerge come la maggior parte degli iscritti si divide tra laurea magistrale (vecchio ordinamento) con il 38,7% e laurea quadriennale o specialistica con il 31,8%. Insieme essi raggiungono il 70,5%. Segue con il 20,4% il diploma di scuola media superiore e con il 5,2% la laurea triennale. Infine, il 3% ha un master universitario e l'1% un dottorato di ricerca.

Sul fronte dell'esercizio della professione se l'89% dei rispondenti all'Indagine ha dichiarato di esercitare la in uno studio organizzato il restante campione si divide tra chi lavora in forma non organizzata (8,8%), ad esempio mediante l'uso promiscuo della propria abitazione e chi dichiara di non esercitare la professione o perché iscritto nell'elenco speciale o perché inattivo.

L'area professionale più gettonata dove si è maturata una specifica esperienza, è come prevedibile, è Contabilità e bilancio con l'89% di preferenze, seguita da Consulenza e pianificazione fiscale, anche se a debita distanza, con il 55,2%. Molto vicina a quest'ultima si trova l'area Revisione legale e controllo di legalità con il 54%. Un po' più distanti troviamo Valutazioni d'azienda con il 41,1%, Contenzioso tributario con il 38,5% e, sorpresa molto interessante, Consulenza e finanza aziendale con il 38,1%. Ancora più distanti, quasi a prefigurare aree professionali di nicchia, troviamo Crisi d'impresa con il 18%, Enti del terzo settore con il 15,7%, Enti locali con il 14,3%, Economia e fiscalità del lavoro con il 13,4%, Funzioni giudiziarie con il 13,2% e, infine, Corporate governance ovvero Amministrazione di imprese

con il 9,4%. (Così, comunicato FNC del 24 settembre 2018)

[Il documento completo è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti \(www.fondazionenazionalecommercialisti.it\)](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Cumulo Inps - Casse professionali. Cassa Forense e Cassa dei Ragionieri hanno sottoscritto le convenzioni

Sono operativi gli accordi con Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri), Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica), Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti), Enpav (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari), Enpap (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi), Eppi (Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati), Cipag (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri), Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), Cassa Forense e Cnpr (Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali).

Esercizio della consulenza del lavoro. Dal 1° marzo 2018 comunicazione telematica per commercialisti e avvocati



Istituito il portale per la comunicazione di inizio dell'attività di gestione del personale ai sensi dell'art. 1, L. n. 12/1979

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro, ha diramato una [nota](#) con la quale da notizia che dal 1° marzo 2018 i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e all'Albo degli Avvocati, qualora svolgano, per conto delle aziende, adempimenti in materia di lavoro, **devono comunicarlo tramite una nuova procedura telematica**. Nel documento, inoltre, evidenziata l'opportunità che tale comunicazione venga effettuata **anche dai professionisti che hanno già ottemperato all'obbligo comunicazionale** secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati. Tale strumento, a giudizio dell'Ispettorato, rappresenta una forte semplificazione per i professionisti i quali, **a partire dall'1° marzo 2018**, lo utilizzeranno per effettuare la comunicazione di cui all'art. 1, della Legge n. 12/1979 secondo le modalità indicate nella predetta [Nota n. 32 del 15 febbraio 2018](#).

Fonte normativa dell'obbligo di comunicazione di inizio

dell'attività

L'articolo 1 al comma 1 della Legge n. 12/1979 stabilisce che «*Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli **avvocati** e procuratori legali, dei dottori **commercialisti**, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso **sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro** delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra*». Pertanto, detti **adempimenti possono essere altresì svolti dai professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili**, i quali sono però tenuti a **darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro** delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.

In particolare, per lo svolgimento dell'attività di consulenza del lavoro da parte del professionista iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (Sezioni A e B), necessaria:

- l'abilitazione professionale;
- l'iscrizione all'ODCEC (territoriale)
- **la comunicazione ex art.1, legge n. 12/1979.**

La predetta comunicazione deve avvenire **sulla base degli ambiti territoriali provinciali in cui la prestazione professionale sarà svolta**, e non in base al domicilio professionale di colui che la svolgerà. Pertanto, dovranno essere inviate tante comunicazioni quanti sono gli ambiti territoriali nei quali il commercialista intenda assistere le aziende per gli adempimenti inerenti il personale

La mancata comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale di esercizio abusivo della professione

Riguardo le **sanzione per l'omessa comunicazione obbligatoria** tramite di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979, la [circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665](#), ha evidenziato "che, ai sensi dell'art. 1 della legge 12/1979, è ammesso l'esercizio della professione di consulente del lavoro da parte di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti nei rispettivi Albi o Ordini professionali, previa la prescritta comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro. L'omesso invio di tale comunicazione deve ritenersi pure sanzionabile, **ma non ex art. 348 cod. pen.**, bensì per effetto della disposizione di cui all'art. 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (*Ndr.* legge abrogata dall'art. 10, comma 11, L. 183/2011)". Dello stesso avviso, la sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004 della Corte di Cassazione, VI sezione Penale, sentenza (*Presidente: Sansone L., Estensore: Ippolito F*) nella quale si è "osservato che il delitto – punibile ai sensi dell'art. 348 Cp – **non si configura** allorché il professionista, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti, **atteso che l'omissione di tale comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale.**".

Eventuali sanzioni «improprie»

Limiti nell'utilizzo dei servizi telematici in materia di lavoro e nell'acquisire deleghe dai datori di lavoro per lo svolgimento di pratiche presso l'inps e/o l'Inail.

[Link al testo della Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro](#)

[di concerto con il Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018,](#) con oggetto: PROFESSIONI – Dottori commercialisti, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Avvocati e commercialisti – Esercizio della consulenza del lavoro – Attività per conto delle aziende di adempimenti in materia di lavoro – Comunicazione obbligatoria tramite procedura telematica di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 – Istituzione portale – Modulistica informatizzata per i professionisti utilizzabile a far data dal 1° marzo 2018

[Link al testo della Circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665,](#) con oggetto: ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – Consulente del lavoro – Mancata iscrizione all’albo ex legge n. 12 del 1979 – Configurabilità del reato – Art. 1 della L.11/01/1979, n. 12

Cndcec. Un’informativa ricorda agli Ordini territoriali della pubblicazione della Guida al Codice delle sanzioni disciplinari operativo dal 2017

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con [l’informativa n. 61/2017 del 17 novembre 2017,](#) richiama l’attenzione sul documento, già inviato agli Ordini territoriali con una precedente l’Informativa (la n.

23/2017), contenente un [vademecum sul tema della disciplina e del Codice delle sanzioni disciplinari](#). L'importante strumento operativo per l'attività dei Consigli e dei Collegi di disciplina è corredato da una [utile e corposa tabella](#) che individua le sanzioni relative alla violazione di specifiche disposizioni del Codice deontologico.

Mandato professionale: il CNDCEC metterà a disposizione un software gratuito per la predisposizione di preventivi

Sarà disponibile da domani 21 settembre "Mandato 2.0", la versione completamente rivisitata del software gratuito per la predisposizione del mandato professionale messa a punto dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti negli scorsi anni. Quindici gli esempi di mandato – e relativi budget preventivi di onorari e spese – disponibili per altrettante tipologie di incarico professionale. "Mandato 2.0" sarà fruibile da tutti gli iscritti all'Albo sul del Consiglio nazionale all'indirizzo www.commercialisti.it. La versione rinnovata del software per la predisposizione di preventivi risulta di estrema utilità. La legge sulla concorrenza ha infatti, introdotto il preventivo scritto obbligatorio.

Cassa previdenza ragionieri. A partire dal 2017 i contributi previdenziali e assistenziali si versano anche con F24

A partire dal 2017 anche i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili, che esercitano attività libero professionale con continuità, potranno utilizzare il modello F24 per pagare i contributi previdenziali e assistenziali. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha firmato oggi una convenzione con la Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (Cnpr), che prevede la possibilità di utilizzare il modello di pagamento F24 per la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il pagamento unificato apre alla compensazione

L'accordo, valido per un triennio, rientra nelle previsioni del D.M. del 10 gennaio 2014, che ha riconosciuto agli Enti previdenziali di categoria dei professionisti che ne fanno richiesta la possibilità di riscuotere i contributi tramite F24, e fa seguito a quelli già in vigore con altri istituti di previdenza.

Dal 2017, quindi, anche gli iscritti alla Cnpr potranno, con un'unica operazione, effettuare il pagamento delle somme dovute e **utilizzare eventuali crediti tributari in compensazione**. L'Agenzia provvederà a breve, su richiesta dello stesso Ente, a definire i codici da indicare nel modello

F24.

Versamenti più agevoli, riscossione più efficiente

L'intesa prevede che l'Agenzia fornisca alla Cnpr i dati relativi alle operazioni di riscossione e riversamento dei contributi. Da una parte, dunque, i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili iscritti alla Cassa dei Ragionieri potranno utilizzare l'agevole sistema dei versamenti unitari, dall'altra l'Ente previdenziale potrà ottenere informazioni con maggiore tempestività e adottare, quindi, misure di controllo più immediate ed efficienti. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 novembre 2016)*

Aggiornamenti:

È stata pubblicata, nella sezione "[Normativa e prassi](#)" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 111/E del 5 dicembre 2016 che istituisce i codici tributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali.

Con la risoluzione, per consentire il versamento dei contributi in parola tramite il modello F24, secondo le indicazioni fornite dalla CNPR, si istituiscono le seguenti causali contributo:

"E075" denominato "CNPR – Contributi anno corrente";

"E076" denominato "CNPR – Contributi anni precedenti";

"E077" denominato "CNPR – Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente";

"E078" denominato "CNPR – Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti";

"E079" denominato "CNPR – Contributi da ricongiunzione";

“E080” denominato **“CNPR – Contributi da riscatto”** ;

“E081” denominato **“CNPR – Contributi volontari”**;

“E082” denominato **“CNPR – Rateazione”**.

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali contributo sono esposte nella sezione *“Altri enti previdenziali e assicurativi”* (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, indicando:

– nel campo *“codice ente”*, il codice **“0010”**;

– nel campo *“codice sede”*, nessun valore;

– nel campo *“codice posizione”*, nessun valore;

– nel campo *“periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa”*, il periodo di competenza del contributo da versare, nel formato **“MM/AAAA”**.